



Secondo l'avvocato generale Pikamäe, l'Ungheria è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione per una parte sostanziale della sua normativa nazionale in materia di procedure di asilo e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare

In particolare, dovrebbe essere constatato un inadempimento per la violazione dell'obbligo di garantire un accesso effettivo alla procedura di asilo e per la violazione delle garanzie procedurali relative alle domande di protezione internazionale, al trattenimento irregolare dei richiedenti tale protezione nelle zone di transito e all'allontanamento illegittimo di cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare

La Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento contro l'Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia al fine di far constatare che una parte sostanziale della normativa nazionale di tale Stato membro in materia di procedure di asilo e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare è in contrasto con il diritto dell'Unione, e più precisamente con le direttive procedure¹, accoglienza² e rimpatrio³.

In particolare, la Commissione contesta all'Ungheria la violazione delle garanzie procedurali connesse alle domande di protezione internazionale, al trattenimento irregolare dei richiedenti tale protezione nelle zone di transito e all'allontanamento illegittimo di cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Priit Pikamäe constata, in primo luogo, che la combinazione, da un lato, dell'obbligo previsto dalla normativa ungherese per i richiedenti protezione internazionale di recarsi in una delle due zone di transito⁴ situata alla frontiera serbo-ungherese al fine di presentare la propria domanda e, dall'altro lato, della drastica limitazione del numero di persone autorizzate ad accedere a dette zone, **impedisce a tali richiedenti di presentare utilmente la propria domanda**. Infatti, questi ultimi, privati del loro diritto, risultante dalla direttiva procedure, di avere un accesso effettivo alla procedura di concessione della protezione internazionale, siano costretti a sopportare un'attesa compresa tra undici e diciotto mesi prima di poter essere ammessi in una zona di transito e di poter quindi presentare la propria domanda.

In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che **la procedura introdotta dall'autorità ungherese competente in materia di asilo nelle zone di transito rientri nella «procedura di frontiera»** prevista dalla direttiva procedure. A tale riguardo, l'avvocato generale evidenzia che, nel caso in cui uno Stato membro, come l'Ungheria nella specie, si avvalga della possibilità che la direttiva procedure gli offre di applicare procedure in un luogo situato alla sua frontiera, devono essere imperativamente applicate le norme relative alla «procedura di frontiera».

¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 6).

² Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

³ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

⁴ Si tratta delle zone di transito di Röscke e di Tompa.

Quanto alla questione se la summenzionata procedura nazionale sia conforme alle norme relative alla «procedura di frontiera», l'avvocato generale ricorda che, se è vero che, in forza di tali norme, gli Stati membri che si avvalgono della «procedura di frontiera» possono pronunciarsi sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale in una zona di transito, è anche vero che essi, in detta zona, possono pronunciarsi sul merito delle domande soltanto in determinati casi. Orbene, **in contrasto con le norme di cui trattasi, la procedura nazionale di cui trattasi si svolge sempre in una zona di transito, a prescindere dal fatto che la stessa verta sull'ammissibilità o su un qualsivoglia aspetto del merito.**

Del pari, l'avvocato generale constata che le norme relative alla procedura nazionale di cui trattasi **non rispettano il presupposto connesso alla «procedura di frontiera», secondo cui i richiedenti protezione internazionale non possono essere collocati in una zona di transito per un periodo superiore alle quattro settimane.**

In tale contesto, l'avvocato generale esamina l'argomento dell'Ungheria secondo cui la sopravvenienza, nel 2015, della crisi migratoria avrebbe giustificato, conformemente all'articolo 72 TFUE ⁵, una deroga alle norme relative alla «procedura di frontiera» nell'ottica di mantenere l'ordine pubblico e di salvaguardare la sicurezza interna. Riguardo a tale aspetto, l'avvocato generale rammenta che, nell'ipotesi di un afflusso di un considerevole numero di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che chiedano contemporaneamente protezione internazionale, è la stessa direttiva procedure a consentire agli Stati membri di derogare alle norme generalmente applicabili alla procedura di frontiera e di fare ricorso alle disposizioni specifiche previste a tal fine. Pertanto, secondo l'avvocato generale, **la deroga prevista all'articolo 72 TFUE non può essere applicata nel caso di specie, cosicché il summenzionato argomento dell'Ungheria deve essere respinto.**

In terzo luogo, facendo riferimento alla sentenza FMS recentemente pronunciata dalla Corte ⁶, l'avvocato generale osserva che **il collocamento di tutti i richiedenti protezione internazionale in una delle zone di transito nel corso dell'esame delle loro domande costituisce un trattenimento ai sensi della direttiva accoglienza.**

Per quanto riguarda la legittimità di tale trattenimento, l'avvocato generale considera che **il fatto che tutti i richiedenti protezione internazionale siano collocati, in modo sistematico, in una zona di transito costituisce una violazione della direttiva accoglienza.** Infatti, tale direttiva prevede, da un lato, che un trattenimento possa essere giustificato solo sulla base dei motivi in essa elencati in modo esaustivo e, dall'altro lato, che lo stesso possa essere disposto solo ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, ed esclusivamente se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Inoltre, l'avvocato generale sottolinea che, contrariamente a quanto richiesto dalla direttiva accoglienza, i richiedenti protezione internazionale sono trattenuti nelle zone di transito senza che sia stata emessa una decisione di trattenimento e che il trattenimento può essere del pari disposto nel caso di minori, o addirittura di minori non accompagnati.

In quarto luogo, l'avvocato generale constata che, se è vero che uno Stato membro può non applicare la direttiva rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi fermati o scoperti in occasione dell'attraversamento irregolare della sua frontiera esterna o dopo tale attraversamento nelle vicinanze di detta frontiera, **la normativa ungherese estende tale deroga ai cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare che non sono stati fermati o scoperti in siffatte circostanze.** Di conseguenza, per quanto attiene a tali cittadini, **la normativa nazionale di cui trattasi non sfugge all'applicazione della direttiva rimpatri e, nei limiti in cui priva detti cittadini delle garanzie che corredano la procedura di rimpatrio, costituisce una violazione di tale direttiva.**

⁵ Secondo tale articolo le disposizioni del TFUE relative allo Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui rientra segnatamente la politica di asilo, non ostano all'esercizio delle responsabilità incumbenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

⁶ Sentenza della Corte del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (cause riunite [C-924/19 PPU](#) e [C-925/19 PPU](#)), v. altresì CS [60/20](#).

In quinto luogo, l'avvocato generale ricorda che la direttiva procedure accorda ai richiedenti protezione internazionale il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro fino alla scadenza del termine previsto per presentare ricorso contro la decisione amministrativa che respinge la loro domanda o fino a che si sia statuito in merito a tale ricorso. In tale contesto, l'avvocato generale reputa che l'Ungheria non abbia correttamente recepito tale disposizione della direttiva nel proprio ordinamento nazionale e che, comunque, non emerga in modo chiaro e preciso dalla normativa ungherese che i richiedenti dispongono effettivamente di tale diritto di rimanere nel territorio ungherese.

In tale contesto, l'avvocato generale propone alla Corte di **accogliere, in sostanza, il ricorso della Commissione.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575